



CITTÀ DI REGGIO CALABRIA

IL SINDACO

Ordinanza n. 84 del 23/12/2017

Prot. n. 203/37 del 23/12/2017 prot. Albo n. _____ del _____

OGGETTO: ORDINANZA DI DIVIETO DI VENDITA E DIVIETO DI SCOPPI DI PETARDI E SIMILI DAL 24 DICEMBRE 2017 AL 7 GENNAIO 2018.

IL SINDACO

Rilevato

- che nell'approssimarsi delle feste Natalizie e di Capodanno è diffusa la consuetudine di festeggiare con il lancio di petardi, botti e artifici pirotecnici di vario genere, concentrati in particolare nella notte di capodanno, ma anche, seppure in modo più sporadico, nei giorni immediatamente precedenti e successivi;
- che tale pratica è spesso causa di danni e lesioni alle persone, anche gravissimi, provocati dall'uso improprio o dal malfunzionamento di tali ordigni, che possono colpire chi li maneggia o chi ne viene accidentalmente in contatto;
- che tale consuetudine, a causa del volume di forza esplosiva che viene liberata dalla contemporaneità degli scoppi, provoca, inoltre, effetti traumatici sugli animali d'affezione che possono impazzire e riportare gravi conseguenze cardiache sino al decesso;
- che i fuochi d'artificio causano, ancora, un vertiginoso aumento delle polveri sottili, come le polveri di stronzio, bario, rame, alluminio, titanio e ferro, tutte sostanze dannose per la salute soprattutto dei bambini;
- che in conseguenza delle suddette pratiche si possono causare danni al patrimonio pubblico e privato e quindi all'ambiente;

Ritenuto

- che sia necessario, alla luce di quanto sopra, impedire l'uso dei prodotti esplosivi, al fine di garantire, non solo la sicurezza e la quiete pubblica, ma anche la tutela della salute, dell'ambiente e del patrimonio pubblico e privato;

Considerato

- che tale pratica è già vietata, su tutto il territorio comunale e per tutto l'anno, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del Regolamento di Polizia Urbana approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 13 ottobre 2015;
- che si rende tuttavia necessario, durante tutto il periodo delle festività natalizie e di capodanno, fare ulteriore espresso divieto dell'uso di petardi, botti e artifici pirotecnici di vario genere, prevedendo che venga svolta, da parte dei competenti organi di controllo, particolare vigilanza per l'osservanza del presente divieto, allo scopo di garantire l'incolumità pubblica;

Visti

- l'art. 54, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 6, D.L. 23 maggio 2008, n. 92 e convertito in Legge 24 luglio 2008, n. 125, che riconosce al Sindaco, quale Ufficiale del Governo, il potere di adottare provvedimenti, anche contingibili e urgenti, al fine di prevenire e eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, dandone preventiva comunicazione al Prefetto;



CITTÀ DI REGGIO CALABRIA

IL SINDACO

- l'art. 57 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e l'art. 101 del relativo Regolamento di Attuazione;
- il D.M. del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008 e, in particolare, l'art.1 rubricato "incolumità pubblica e sicurezza urbana";
- l'art. 7 bis del Testo Unico degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- la legge 689/81;
- l'articolo 6, comma 2, della direttiva 2007/23/CE, che lascia alle Autorità degli Stati membri la possibilità di adottare disposizioni per limitare l'uso o la vendita al pubblico di certe categorie di fuochi d'artificio per ragioni di pubblica sicurezza o di incolumità delle persone e, in particolare, di adottare provvedimenti volti a vietare o limitare il possesso, l'uso e/o la vendita al pubblico di fuochi d'artificio di categoria 2 e 3 di cui all'art. 3 del Dlgs. 58/2010, articoli pirotecnici teatrali e altri articoli pirotecnici che siano giustificati per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, incolumità delle persone, o protezione ambientale;
- l'articolo 57 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- l'articolo 110 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 e l'art. n. 703 del codice penale;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 05.08.2008 emesso ai sensi dell'art. 54 comma 4 bis del D.Lvo n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 4 aprile 2010, n. 58 (in particolare gli artt. 3 e 5 relativi alle nuove categorie di classificazione dei prodotti esplosivi, ivi compresi i fuochi, botti e artifici pirotecnici) e le successive modifiche apportate con Decreto legislativo 25.09.2012 n° 176 in materia di attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici;

RACCOMANDA

- Di acquistare artifici pirotecnici esclusivamente presso gli esercizi commerciali autorizzati a tale tipologia di vendita.
- Di non raccogliere botti, petardi, o qualsiasi artificio inesplosivo, né tantomeno di provare a riaccenderli.
- Agli esercenti, di vigilare affinché ai minori non vengano venduti materiali esplosivi, al fine, inoltre, di scongiurare i gravi pericoli derivanti dall'utilizzo improprio o maldestro

ORDINA

su tutto il territorio comunale, a partire dal 24 Dicembre 2017 e fino al 7 Gennaio 2018:

- Il divieto di vendita, in forma ambulante, di ogni tipo di fuochi d'artificio, ascrivibili alla categoria IV e V del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza, ivi compresi gli ex fuochi di libera vendita ora obbligatoriamente classificati in una delle suddette categorie. In particolare è vietata la vendita di qualsiasi prodotto che abbia effetto scoppiante, crepitante o fischiante, tipo petardo ed esclusi i prodotti del tipo fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, petardini da ballo, bacchette scintillanti e simili, trottole e girandole.
- Il divieto, a partire dal 24 Dicembre 2017 e fino al 7 Gennaio 2018, di utilizzo di ogni tipo di fuoco d'artificio, ivi compresi quelli appartenenti alla nuova categoria "V", gruppo D ed E, in luogo pubblico e anche in luogo privato ove, in tale ultimo caso, possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi non consenzienti, nonché di articoli pirotecnici teatrali e di altri articoli pirotecnici per scopi diversi da quelli cui gli articoli stessi sono espressamente destinati (fanno eccezione gli spettacoli autorizzati dei professionisti di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 4 aprile 2010, n. 58).



CITTÀ DI REGGIO CALABRIA

IL SINDACO

- Il divieto di cedere a qualsiasi titolo, usare o portare con sé nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, fuochi d'artificio di cui al dlgs 58/2010, della categoria 2 e articoli pirotecnici delle categorie T1 e P1, ai privati che non siano maggiorenni e che non esibiscano un documento di identità in caso di validità;
- Ai minori di 14 anni è vietata, ai sensi dell'art. 5 del D.L. 58/2010, la vendita o la messa a disposizione di fuochi di artificio della categoria 1 nonché i prodotti pirotecnici di cui alla Categoria V, gruppo D ed E delle leggi di Pubblica Sicurezza.
- L'inosservanza della presente Ordinanza, da parte di titolari di licenza amministrativa, verrà sanzionata con la sospensione della licenza per giorni dieci.
- Il divieto di accendere, lanciare o sparare petardi, botti, artifici o altro materiale pirotecnico comunque denominato.

DISPONE

che la presente ordinanza:

- sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale e all'Albo Online;
- sia trasmessa al Signor Prefetto, al Signor Questore, al Comando Compagnia Carabinieri, al Comando Compagnia Guardia di Finanza ed al Comando di Polizia Municipale per il controllo sull'osservanza della stessa;
- che venga svolta da parte della Polizia Municipale e degli Agenti di Forza Pubblica particolare vigilanza per il controllo dell'osservanza del presente divieto.

Ferma restando l'applicazione delle altre sanzioni penali e amministrative previste da leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza è punita ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 con la sanzione pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

L'inosservanza della presente Ordinanza, da parte di titolari di licenza amministrativa, verrà sanzionata con la sospensione della licenza per giorni dieci.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, secondo le modalità stabilite dalla legge.

Dal Palazzo Municipale



IL SINDACO
Avv. Giuseppe Falcomatà